

TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL SIG.

R.G. Vol. 3687/2021

Il Giudice Fabio Florini,

provvedendo sull'istanza di cui all'art. 14-*octies* co. 4° L. 3/2012, presentata il 14.01.2022 dai Liquidatori nominati nel procedimento suddetto, a seguito circa alcune contestazioni ritenute non superabili;

preliminarmente lo scrivente osserva che la normativa vigente nella materia del procedimento di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato non prevede alcun meccanismo di ammissibilità e trattazione delle "domande tardive", in quanto nessuna disposizione prevede o fa riferimento ad una tale possibilità; trattasi di una mancanza oggettiva che il tipo particolare del procedimento in esame – per la sua natura sintetica e semplificata – può rendere ragione di una scelta restrittiva che escluda ogni istituto analogo a quello di cui all'art. 101 L.F.;

che a tale interpretazione ritiene di aderire lo scrivente, con la sola deroga delle situazioni ove il creditore dimostri di non essere stato tempestivamente informato dell'onere di procedere alla formulazione della relativa domanda; inoltre, per ragioni di economia processuale, sembra opportuno estendere l'ammissibilità delle domande anche alle situazioni ove l'istanza pervenga ai Liquidatori entro il termine originariamente assegnato alla generalità dei creditori per le eventuali osservazioni (termine qui scaduto in data 03.01.2022): tale scelta interpretativa appare la più conforme ad un necessario criterio equitativo - e come tale eccezionalmente adottato - in quanto fino al momento rispetto al quale è possibile presentare osservazioni la redazione dello stato passivo non può dirsi ancora completata.

Pertanto alla luce dei principi così esposti, tutte le posizioni per cui non era pervenuta istanza entro il termine inizialmente stabilito sono comunque nel nostro caso sottoposte a riscontro (

), aggiungendosi a quelle tempestivamente pervenute ma non accolte nel merito sotto un qualche profilo dai Liquidatori (): in proposito lo scrivente ritiene di poter aderire alle valutazioni dei Liquidatori: secondo queste specifiche considerazioni, come rispettivamente esposte:

a) non può essere ammesso, in quanto le istanze debbono essere autonomamente formulate e non possono coincidere con le deduzioni formulate ai fini della sottostante relazione particolareggiata dell'OCC, che si pone in una fase anteriore all'ammissione della liquidazione, cui





- seguono le iniziative e i provvedimenti finalizzati all'accertamento dei crediti potenzialmente partecipanti alla liquidazione;
- Per il Comune di Messina gli elementi effettivamente pervenuti inducono ad ammettere il credito per il richiesto importo di Euro 1.853,10, in chirografo, tenuto conto delle eterogeneità delle voci fatte valere e della mancata specificazione degli eventuali titoli di privilegio;
- c) Quanto a , l'esclusione del residuo mutuo ipotecario (per cui insisteva quanto alla somma di Euro 237.821,26) si giustifica sia sotto il profilo della mancata prova della "retrocessione" del credito da alla banca stessa, tenuto conto altresì dei parziali pagamenti ottenuti nell'ambito delle precedenti esecuzioni immobiliari; trattasi comunque di credito chirografario, in quanto il bene su cui gravava l'ipoteca risulta già venduto nella precedente attività di esecuzione immobiliare;
- d) Quanto a , la relativa domanda viene riscontrata, ammettendola per Euro 20.632,30, in via chirografaria (con gli interessi fino alla data del provvedimento di ammissione alla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato); va viceversa esclusa la pretesa di riconoscimento del privilegio ex. art. 2751 c.p.c. in quanto trattasi di titolo preferenziale che spetta nei confronti del terzo rispetto al quale opera la cessione del quinto degli emolumenti, sicché l'istituto finanziario che se ne avvale nel rapporto con il terzo stesso rimane estraneo al credito vantato nei confronti del cedente oggi "sovraindebitato", destinatario delle disposizioni protettiva derivanti dalla L. 3/2012;
- e) Quanto a , valgano le osservazioni già formulate al punto precedente, tanto più trattandosi di mera "trattenuta" da delegazione di pagamento, che quindi rappresenta una semplice modalità solutoria, senza nessun trasferimento della titolarità del credito alla stessa odierna richiedente: ne deriva la conferma dell'ammissione al passivo per Euro 32.809,39 in chirografo.

Ritenuto pertanto che può procedersi alla definitiva formazione dello stato passivo nel procedimento di liquidazione del patrimonio in capo a , con conferma dello stato passivo già redatto e comunicato al ceto creditorio in data 17.12.2021, integrato soltanto con la somma di Euro 1.853,10 in chirografo nei confronti del creditore Comune di Messina.

Dispone che i Liquidatori diano corso al relativo adempimento, secondo quanto così integrato, avvisando previamente i creditori sopra considerati ai fini dell'art. 14- octies co. 4° L. 3/2012 della loro facoltà di procedere al reclamo di cui all'art. 10 co. 6° L. 3/2012 nelle forme di cui agli artt. 737 e s.s. c.p.c..

Bologna, 11/02/2022

Il Giudice

Dott. Fabio Florini

